

Facendo seguito alla deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2024 n. 487, si richiamano le ulteriori disposizioni regolamentari necessarie per poter beneficiare della proroga delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande così come individuate dall' art. 47 l.R.T. 23 novembre 2018, n. 62 e dall' art. 5 l. 25 agosto 1991 n. 287, fissata al 31 dicembre 2024, sino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo oggetto di delega al Governo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025:

1. Il concessionario deve essere in regola con la corresponsione del pagamento del canone unico pregresso e degli oneri derivati e non essere incorso in provvedimenti di decadenza e/o revoca. Il mancato pagamento del canone unico relativo ai periodi precedenti e degli oneri derivati comporterà la non accettazione di nuove richieste di occupazione di suolo pubblico da parte del soggetto debitore, sino al pagamento dell'ammontare dovuto.
2. La proroga è concessa solo a seguito di pagamento con le modalità indicate dal Regolamento del canone unico patrimoniale, servizio gestito da I.C.A. S.p.A, soggetto che provvederà al calcolo ed all'invio a mezzo pec del relativo bollettino.
3. Ai sensi dell'art. 42, c. 2 e 3, del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale":
 - a. "2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita richiesta con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale si applica per ogni altro mutamento, sia per atto *inter vivos* sia *mortis causa*, in ordine alla titolarità del bene immobile/attività a cui si riferisce l'autorizzazione/concessione";
 - b. "3. Il rilascio del nuovo atto di concessione a seguito di subentro è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante."
4. Le eventuali nuove richieste di occupazione per le attività che ne fossero sprovviste o per eventuali modifiche alle stesse (arredi, coperture, fioriere, corpi riscaldanti o illuminanti ecc.) che non riguardino ampliamenti di superficie, debbano essere presentate a mezzo pec utilizzando la modulistica disponibile sul portale istituzionale del Comune di Siena all'indirizzo <https://www.comune.siena.it/servizi/occupazione-temporanea-di-suolo-pubblico-esercizi-di-somministrazione>.

Siena, 31 dicembre 2024

Il Dirigente
Dott. Guido Collodel